

**CIRCOLO SCACCHISTICO CAVALLI & SEGUGI
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Codice Fiscale 93024260155**

STATUTO SOCIALE

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita un'Associazione Sportiva Dilettantistica, ente non commerciale senza finalità di lucro, disciplinata dall'articolo 18 della Costituzione Italiana e dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata:

**CIRCOLO SCACCHISTICO CAVALLI & SEGUGI
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**

con codice fiscale 93024260155.

L'Associazione ha sede legale a Robecchetto con Induno (MI) in Piazza Libert  snc.

L'Associazione, fondata il 25 novembre 2001,   affiliata alla Federazione Scacchistica Italiana riconosciuta dal CONI quale Disciplina Sportiva Associata.

ARTICOLO 2 – SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'attivit  sociale   estranea ad ogni influenza politica e religiosa. L'Associazione ha per scopo la promozione, la divulgazione, la diffusione e l'organizzazione dell'attivit  sportiva dilettantistica connessa alla disciplina del gioco degli scacchi, promuovendo l'apprendimento e lo sviluppo dell'attivit  scacchistica con finalit  sportive, ricreative e culturali, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sportiva e ricreativa e creando momenti di ritrovo e di aggregazione. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potr , tra l'altro, svolgere attivit  didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina del gioco degli scacchi. L'Associazione potr  organizzare gare, manifestazioni ed altre iniziative specifiche miranti alla promozione ed alla pratica, anche a scopo formativo, dell'attivit  sportiva dilettantistica connessa alla disciplina del gioco degli scacchi. L'Associazione   caratterizzata dalla democraticit  della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, dall'elettivit  e gratuit  delle cariche sociali e dall'obbligatoriet  del rendiconto economico-finanziario. Si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri Associati e non pu  avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento dell'attivit  sociale. Agli Associati potr  essere attribuito il solo diritto al rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione e su precisa autorizzazione del Presidente o di persona dallo stesso delegata.

L'Associazione, chiesto il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI e della Federazione Scacchistica Italiana, accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e alle direttive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) nonch  allo Statuto e ai Regolamenti della Federazione Scacchistica Italiana (FSI), riconosciuta dal CONI quale Disciplina Sportiva Associata, cui l'Associazione stessa   affiliata. L'Associazione s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che il CONI e gli organi competenti della Federazione Scacchistica Italiana dovessero adottare a suo carico, nonch  le decisioni che le autorit  federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attivit  sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti del CONI e della Federazione Scacchistica Italiana nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate. L'Associazione s'impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri Associati tesserati al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

ARTICOLO 3 – DURATA

La durata dell'Associazione   illimitata e la stessa potr  essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

ARTICOLO 4 – AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione, in qualit  di Associati, tutti i cittadini italiani e stranieri che ne facciano richiesta, senza discriminazione alcuna, che ne condividono gli scopi e si impegnano a realizzarli, ne accettino lo Statuto e che partecipano alle attivit  sociali, sia ricreative che sportive,

svolte dall'Associazione, e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo, il quale esaminerà le domande presentate e darà comunicazione in merito all'accettazione o meno della domanda stessa. La validità della qualifica di Associato efficacemente conseguita all'atto della presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea degli Associati. In caso di domanda di ammissione ad Associato presentata da un minorenni la stessa dovrà essere autorizzata da un genitore o da chi ne fa le veci. Il genitore rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenni. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa. Resta salvo il diritto di recesso da parte dell'Associato. L'Associazione s'impegna a tesserare alla Federazione Scacchistica Italiana tutti i propri Associati.

ARTICOLO 5 - ASSOCIATI

Tutti gli Associati hanno eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli Associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo. Il numero degli Associati è illimitato.

ARTICOLO 6 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli Associati hanno eguali diritti e possono frequentare i locali sociali, servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione, prendere parte alle competizioni sportive promosse dall'Associazione e da altri Enti sotto i colori dell'Associazione, partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione, intervenire e discutere alle assemblee generali, presentare proposte e/o reclami al Consiglio Direttivo, partecipare con il proprio voto alla delibera dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di Associato, esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo, essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità di cui al presente Statuto, esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto e dei regolamenti. Tutti gli Associati maggiorenni godono, sin dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dall'Associato minorenni alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

ARTICOLO 7 - DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli Associati hanno il dovere di osservare le disposizioni sia legislative che regolamentari vigenti in materia sportiva, osservare lo Statuto e rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione, mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'Associazione ed al di fuori di essa, versare puntualmente le quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

ARTICOLO 8 - DECADENZA DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione in caso di dimissione volontaria, morosità protrattasi per oltre 3 mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa, radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo pronunciata contro l'Associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio, scioglimento dell'Associazione ai sensi del presente Statuto, decesso. All'Associato dimissionario non verrà rimborsata la quota associativa versata all'Associazione a norma di Statuto. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato l'Associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato stesso ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

ARTICOLO 9 - QUOTE SOCIALI

Le quote sociali si distinguono in quota associativa annuale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici e quota straordinaria per l'integrazione della cassa sociale. Ogni Associato deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso. La quota associativa non è rivalutabile né trasmissibile a terzi a qualunque titolo. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

ARTICOLO 10 - SANZIONI PER GLI ASSOCIATI

In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica il Consiglio Direttivo può infliggere all'Associato le seguenti sanzioni: avvertimento, ammonizione, diffida, sospensione a tempo illimitato, radiazione. L'Associato moroso potrà essere radiato con delibera del Consiglio Direttivo ai sensi del presente Statuto.

ARTICOLO 11 - ORGANI

Gli organi sociali sono l'Assemblea Generale degli Associati, il Presidente e il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale degli Associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie o straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. Essa è anche organo giudicante dell'Associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto dal presente Statuto. L'Assemblea delibera validamente per alzata di mano, salvo diversa disposizione dell'Assemblea. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro i primi quattro mesi dell'anno sociale successivo per discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'anno sociale precedente. Essa delibera, inoltre, su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame. L'Assemblea straordinaria potrà essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta lo ritenga opportuno. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto sociale e sullo scioglimento dell'Associazione. La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo anche da almeno 5 Associati in regola con il pagamento delle quote associative. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati. Le Assemblee sono presiedute da un Presidente designato dalla maggioranza dei presenti tra le persone legittimamente intervenute all'Assemblea. L'Assemblea nomina anche un Segretario. Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Ciascun Associato può prenderne visione e richiederne copia. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

ARTICOLO 13 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria in seconda convocazione sono validamente costituite qualunque sia il numero degli Associati intervenuti, deliberando validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. La seconda convocazione può essere fissata anche a distanza di 1 ora. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati.

ARTICOLO 14 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Associati in regola con il versamento della quota annuale e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni Associato ha diritto ad un voto. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Avranno diritto di voto solo gli Associati maggiorenni. Per gli Associati minorenni il diritto di voto è esercitato da un genitore o da chi ne fa le veci.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto. Ogni Associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un Associato.

ARTICOLO 15 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo, dal Presidente mediante comunicazione postale, ordinaria od elettronica, fax, telegramma o consegnata a mano e mediante apposito avviso pubblicato sul sito web dell'Associazione e affisso presso la sede sociale almeno 14 giorni prima del giorno fissato per la riunione. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e il giorno, il luogo ed l'ora della seconda convocazione.

ARTICOLO 16 - ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali hanno la durata di 3 anni. Le cariche sociali sono onorifiche e sono a titolo gratuito.

Le cariche sociali s'intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione. L'elezione degli organi dell'Associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è eletto con i voti espressi dagli Associati nel corso dell'Assemblea sociale. I componenti del Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità.

ARTICOLO 17 - ELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

Possono ricoprire cariche sociali i soli Associati maggiorenni, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative e che non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

ARTICOLO 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 4 membri (Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere) eletti dall'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Qualora un componente del Consiglio Direttivo per dimissioni o per altra causa cessi di far parte del Consiglio si provvederà alla sua sostituzione mediante convocazione di nuova Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato qualora l'Assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario consuntivo. In questo caso, fino alla sua nuova ricostituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno 3 dei suoi componenti. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Ciascun associato può prenderne visione e richiederne copia. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

ARTICOLO 19 - CONVOCAZIONE DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

ARTICOLO 20 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

redigere entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il rendiconto economico e finanziario consuntivo da sottoporre all'approvazione annuale dell'Assemblea ordinaria degli Associati entro i termini stabiliti dal presente Statuto, redigere annualmente l'inventario del materiale di proprietà dell'Associazione, fissare le date delle Assemblee ordinarie degli Associati da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria, redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati, deliberare sulle domande di ammissione degli Associati, adottare provvedimenti sanzionatori verso gli Associati qualora si dovessero rendere necessari, attuare le finalità previste dallo Statuto, dare attuazione alle decisioni dell'Assemblea degli Associati, applicare tutti i regolamenti del presente Statuto, impartire tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell'Associazione nei limiti dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell'Assemblea sociale, stabilire l'importo delle quote sociali e i termini di pagamento, deliberare su ogni argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme, decidere, salvo successiva ratifica da parte dell'Assemblea, su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale, organizzare e dirigere l'attività sportiva dell'Associazione e gestire l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ad eccezione di quanto espressamente riservato all'Assemblea degli Associati dalla legge o dal presente Statuto.

ARTICOLO 21 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dall'Assemblea degli Associati, controlla il funzionamento dell'Associazione nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

In particolare provvede al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso, firma gli atti e ne delega la firma e convoca l'Assemblea sociale.

ARTICOLO 22 – IL VICE PRESIDENTE

Il Vicepresidente, eletto dall'Assemblea degli Associati, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

ARTICOLO 23 - IL SEGRETARIO

Il Segretario, eletto dall'Assemblea degli Associati, dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

ARTICOLO 24 – IL TESORIERE

Il Tesoriere, eletto dall'Assemblea degli Associati, cura l'amministrazione dell'Associazione e si fa carico della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 25 - ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il rendiconto economico e finanziario consuntivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Associati secondo le disposizioni del presente Statuto. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale.

Ciascun associato può prenderne visione e richiederne copia. Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati, con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto o differito, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 26 – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito da beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati dagli Associati, da privati o da Enti.

Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dagli Associati per le attività sociali, dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa, dagli introiti derivanti da accordi di pubblicità e sponsorizzazione, da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, dagli introiti derivanti dalla vendita agli Associati di materiale necessario per lo svolgimento della pratica sportiva.

ARTICOLO 27 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli Associati e tra gli Associati stessi saranno devolute alla esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Scacchistica Italiana.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale secondo le indicazioni della Federazione Scacchistica Italiana, la controversia verrà devoluta all'Assemblea Generale degli Associati riunita in seduta ordinaria il cui giudizio sarà inappellabile.

ARTICOLO 28 - MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE

Il presente Statuto può essere modificato soltanto da un'Assemblea Straordinaria ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 29 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza dell'Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea straordinaria degli Associati.

La deliberazione di scioglimento e di nomina di uno o più Liquidatori, scelti anche tra i non soci, sarà valida con almeno i 3/4 dei voti favorevoli degli Associati aventi diritto al voto.

Non è ammesso il voto per delega.

Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l'Associazione, ai sensi dell'art. 90 della Legge 289/2002 e successive integrazioni e modifiche, devolgerà il proprio patrimonio ad altra

Associazione con finalità sportive o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo preposto in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, dal CONI o dalla Federazione Scacchistica Italiana.

ARTICOLO 30 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti del CONI e della Federazione Scacchistica Italiana, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di Associazioni Sportive Dilettantistiche senza fine di lucro.

Su espresso mandato assembleare si dichiara come integralmente recepita ed approvata ogni variazione che il CONI e la Federazioni Scacchistica Italiana, alla quale l'Associazione Sportiva Dilettantistica è affiliata, possano apportare in futuro ai loro Statuti e Regolamenti, nella certezza che detta variazione è in armonia con le vigenti leggi dello Stato.

Il presente Statuto sostituisce e annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria degli Associati tenutasi presso la sede sociale di Robecchetto con Induno (MI) in data 26 novembre 2009.

Firma del Presidente dell'Assemblea

GILBERTO TORRETTA

Firma del Segretario dell'Assemblea

GRAZIANO OTTOLINI

Il presente Statuto è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Legnano (MI) in data 07 dicembre 2009 al n. 6332 serie 3.